



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA

Sezione Civile unica

in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:

Dr.	Giulio Lino Maria	Giuntoli	Presidente
Dr.	Alessandro	Pellegrini	Giudice relatore
Dr.	Valentina	Prudente	Giudice

a scioglimento della riserva assunta in data **22.01.2025** all'esito dell'udienza **collegiale** celebrata con modalità cartolare il giorno 21/01/2025 nel procedimento per reclamo **N. 1582/2024 R.G.** avverso l'ordinanza cautelare in data 25/09/2024 di rigetto dell'istanza di sospensiva nel procedimento **n. 134-1/2023 R.G.E.I** (opposizione successiva all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.)

RILEVATO CHE:

Parti reclamanti, CANTARELLI GINO (C.F. CNTGNI65S02F0230) E DEL SARTO FRANCA (C.F. DLSFNC71B51B832E), impugnavano l'ordinanza, resa in data 25/09/2024 di rigetto dell'istanza di sospensione al pignoramento, eccependo:

1) l'erronea statuizione sulla posizione soggettiva attiva, in quanto mancherebbe del tutto la prova dell'inclusione del credito in questione nell'inedita operazione di "*scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica*", poiché: a) l'operazione riguarderebbe i crediti posti in sofferenza e non vi sarebbe prova che quello in oggetto rientri fra questi; b) l'atto di scissione rimanderebbe all'allegato "C" che non risulterebbe prodotto; c) l'atto di scissione rimanderebbe ad una serie di allegati non prodotti; d) la

scissione risulterebbe subordinata ad una serie di condizioni che non risultano allegate; e) la dichiarazione con la quale il cedente conferma l'inclusione del credito fra quelli oggetto dell'operazione sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 2721 c.c., in quanto tentativo di testimonianza scritta, contenuta in un documento non avente data certa e comunque successivo all'operazione e dal quale non risulterebbe il nominativo del soggetto dichiarante.

2) Erronea statuizione circa la ritenuta efficacia esecutiva del contratto di mutuo, in quanto lo stesso non avrebbe avuto effetto traslativo poiché era convenuto che la somma *“sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni”*,

Chiedeva: la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato; con vittoria di spese di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Parte reclamata, AMCO ASSET MANAGEMENT SPA (C.F. 05828330638), A MEZZO DELLA MANDATARIA CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.R.L. (C.F. 04133770372), si costituiva eccependo:

Sul primo motivo di reclamo: a) l'allegato “C” sarebbe già in atti, al doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione nella fase cautelare; b) gli ulteriori allegati che non sarebbero stati prodotti risulterebbero superflui, in quanto l'inclusione del credito fra quelli ceduti sarebbe già dimostrata dall'atto di scissione (doc.5), dal progetto di scissione (doc. 4) e dall'avviso in G.U (doc. 6); c) la classificazione del credito “a sofferenza” emergerebbe *per tabulas* dalla messa in mora (docc. 8 e 8 bis); d) la dichiarazione del cedente sarebbe documento rilevante e come tale potenzialmente decisivo, secondo le SS.UU. 10790/2019.

Sul secondo motivo di reclamo: a) la somma sarebbe effettivamente accreditata sul conto corrente degli opposenti, sarebbe rimasta vincolata fino al 26/06/2005, data in cui sarebbe definitivamente entrata nella disponibilità degli opposenti, la banca avrebbe poi estinto il contratto di mutuo fondiario del 22/11/1996 (doc. 10).

Chiedeva: il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e competenze.

Con ordinanza interlocutoria depositata in data **11.12.2024** il Collegio, dando continuità all'orientamento giurisprudenziale di cui all'ampia disamina ivi svolta, assegnava termine

alla parte più diligente per il deposito di copia conforme all'originale dell'ordinanza costituente oggetto del reclamo (non allegata da alcuna delle parti) e rinviava il procedimento all'udienza del 21.01.2025, al cui esito il giudice relatore, delegato alla trattazione del procedimento, riservava di riferire al Collegio.

OSSERVA

L'avv. Pontremoli ha depositato in data 11.12.2024, ossia tempestivamente rispetto al termine assegnato, la copia conforme dell'ordinanza reclamata, previamente non presente in atti. Pertanto risulta ora possibile l'esame del reclamo nel merito c.d. cautelare.

Circa la titolarità del credito

I reclamanti contestano che sia stata provata l'inclusione del credito fra quelli oggetto dell'operazione di scissione.

Secondo la più recente giurisprudenza di Cassazione, *"la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo"* (Corte n. 17944 del 22/06/2023 e n. 9412 del 5/04/2023, Cassazione civile sez. III, 22/03/2024, n.7866). (enfasi aggiunta)

Nel caso di specie la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. n. 6 produzioni del reclamato) non fornisce precise indicazioni circa i crediti ricompresi nell'operazione, limitandosi a stabilire: *"In particolare, sono stati assegnati alla Beneficiaria: • crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr.*

272/2008 (i "Crediti NPL"); • strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati; • attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione; e • passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti Deteriorati"); • rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP".

L'atto di scissione parziale (doc. 5 di cui alle produzioni del reclamato), in cui, in ogni caso, si indica genericamente: "Il Progetto di Scissione prevede che saranno assegnati ad AMCO - alla Data di Efficacia della Scissione come in appresso indicata - elementi attivi e passivi di BMPS costituenti il "Compendio Scisso", composto - in sintesi - all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici [...]", rimandando ad un allegato "C Progetto di scissione", pur recando la intestazione di "atto pubblico notarile informatico" è del tutto privo di una dichiarazione di conformità all'originale e di avvenuta firma elettronica delle parti e del notaio rogante, dal che appare legittimo dubitare della valenza probatoria del documento in atti e, conseguentemente, dell'allegato "C Progetto di scissione" (doc. n. 4 allegato al fascicolo del reclamato)

Anche la raccomandata del 31/12/2018 (docc. 8 ed 8 bis prodotti dal reclamato), che costituirebbe prova del trasferimento "a sofferenza" della posizione debitoria non può assumere alcuna efficacia probatoria. In calce alla dichiarazione è visibile solamente una sigla indecifrabile (in luogo di una chiara sottoscrizione con nome e cognome) e l'intelligibilità di tale sigla non è coadiuvata neppure dalla presenza di un timbro o una stampigliatura con chiara indicazione di nome, cognome carica e poteri del soggetto che l'avrebbe apposta. L'avviso di ricevimento prodotto non reca alcun timbro di spedizione né, tantomeno, la firma del ricevente o dell'agente postale.

Da ultimo anche l'attestazione, con cui l'Istituto di credito mutuante (creditore originario) avrebbe dichiarato che il credito sarebbe ricompreso nell'operazione di scissione (doc. 9 fascicolo del reclamato), a parte la mancanza di un timbro o di una stampigliatura atta a chiarire il nome e il cognome del soggetto che l'avrebbe sottoscritta, non è comunque ritenuta dotata di efficacia probatoria secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità cui si ritiene di aderire. Infatti, la dichiarazione con la quale il cedente conferma l'inclusione del credito fra quelli oggetto dell'operazione è ritenuta da tale orientamento inammissibile ai sensi dell'art. 2721 c.c., in quanto tentativo di testimonianza scritta, contenuta in un documento non avente data certa e comunque successivo all'operazione

e dal quale non risulterebbe il nominativo del soggetto dichiarante.

Per tutti questi motivi non si ritiene provata la titolarità del credito in capo ad AMCO ASSET MANAGEMENT SPA. Pertanto, il reclamo appare meritevole di accoglimento, risultando assorbita ogni altra questione.

Sulle Spese Processuali

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Le spese processuali sono liquidate, *ratione temporis*, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014) e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, e s.m.i. con particolare riferimento al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 categoria processuale “procedimenti cautelari”, scaglione di valore da Euro 52.001,00 a 260.000,00 (determinato ai sensi dell'art. 17 c.p.c.) nei valori medi o *standard* per tutte le fasi di giudizio esclusa quella di istruttoria/trattazione, in quanto non svolta.

«Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione».

(Cassazione, ordinanza 7616/21, depositata il 18 marzo 2021).

Conseguentemente, ritenendosi applicabile tale principio giuridico anche al procedimento per reclamo, nella stessa misura del presente grado di reclamo vanno poste a carico del soccombente anche le spese relative al procedimento cautelare di prime cure.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, nella composizione collegiale specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, domanda, azione, eccezione, deduzione e difesa, letto ed applicato l'art. 669 *terdecies* comma quinto c.p.c., provvede come segue:

- **DISPONE**, in accoglimento del reclamo proposto, la **REVOCA** dell'ordinanza reclamata, deliberata in data 25.09.2024, e la **SOSPENSIONE** della procedura esecutiva immobiliare n. 134/2023 R.G.E.I.;

- **DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA** parte reclamata, AMCO ASSET MANAGEMENT SPA, alla rifusione a favore delle parti reclamanti, CANTARELLI GINO e DEL SARTO FRANCA, con solidarietà attiva tra loro, delle spese processuali relative presente fase cautelare di reclamo che liquida in **Euro 5.224,00**, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive percentuali di legge, con distrazione in favore del procuratore delle parti reclamanti, dichiaratosi antistatario.
- **DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA** parte reclamata, AMCO ASSET MANAGEMENT SPA, alla rifusione a favore delle parti reclamanti, CANTARELLI GINO e DEL SARTO FRANCA, con solidarietà attiva tra loro, delle spese processuali relative fase cautelare di prime cure che liquida in **Euro 5.224,00**, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive percentuali di legge.

Così deciso il giorno **04.02.2025** nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, nella composizione collegiale specificata in epigrafe.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dr. Alessandro Pellegri

Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli